

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

7/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

110/20 Lavorare in scuola privata non da stessi diritti di inquadramento e trattamento economico delle pubbliche. Sentenza

di *Avv. Marco Barone*

Delle ricorrenti agivano in tribunale per vedersi accertato il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e dell'attività di insegnamento svolta presso "scuole paritarie" con ogni effetto conseguente sull'inquadramento e sul trattamento economico. La Cassazione civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 26-09-2019) 11-12-2019, n. 32386 affronta una duplice questione, quella della differenza che esiste tra scuola paritaria e pubblica e la questione della restituzione di "retribuzioni" non dovute.

La differenza tra scuola paritaria e scuola pubblica

I giudici della Cassazione sottolineano che l'attuale disciplina delle scuole paritarie si inserisce in una più ampia evoluzione del sistema scolastico. Nel tempo, l'attuazione dell'art. 33 Cost., ha visto, infatti, il legislatore modificare progressivamente un assetto organizzativo caratterizzato dal governo centrale della scuola, pervenendo, tra l'altro, ad una pluralità di centri di riferimento in ragione dell'affermazione dell'autonomia scolastica, e dell'integrazione tra scuola pubblica e scuola paritaria privata.

Si ricorda in particolar modo la Corte costituzionale che ha avuto un ruolo significativo in materia, basti pensare alla pronuncia n. 42 del 2003 che ha dichiarato inammissibile la richiesta referendaria intervenuta su diverse disposizioni della L. n. 62 del 2000. Come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.L., n. 9966 del 2017) nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi.

Tuttavia, ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuola paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost.

Vanno restituite le somme indebitamente percepite

L'adozione da parte della Pubblica Amministrazione, nella gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, di un atto negoziale di diritto privato, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente di per sé, a costituire un diritto soggettivo in capo al lavoratore medesimo, poichè la misura economica deve trovare fondamento nella contrattazione collettiva, e si legittima in ragione della conformità a quest'ultima, diversamente incorrendo nel vizio di nullità per contrarietà a norme imperative (cfr., Cass., S.U., n. 21744 del 2009, Cass., n. 15444 del 2016).

L'indebito retributivo

Occorre procedere ad un corretto inquadramento giuridico della fattispecie in esame, rilevando che l'indebito retributivo deve essere ricondotto nell'ambito dell'art. 2033 c.c., **che stabilisce che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.**

Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Con la sentenza n. 166 del 1996 la Corte costituzionale ha affermato che l'art. 2033 c.c., per se stesso, non è censurabile in riferimento ad alcun parametro costituzionale (nella specie erano invocati l'art. 3 Cost. e art. 38

Cost., comma 2), essendo improntato al principio di giustizia che vieta l'arricchimento senza causa a detrimento altrui.

La giurisprudenza di legittimità (v., Cass., n. 8338 del 2010, n. 29926 del 2008) ha affermato che "in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da una amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, **qualora, risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titolo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi**".

Con le sentenze n. 4230 del 2016 e n. 4086 del 2016, che richiamano la citata sentenza Cass. n. 8338 del 2010, questa Corte ha riaffermato il suddetto principio.

<https://www.orizzontescuola.it/lavorare-in-scuola-privata-non-da-stessi-diritti-di-inquadramento-e-trattamento-economico-delle-pubbliche-sentenza/>